

## ACCERTAMENTO

---

### ***Cessione licenza per taxi: la relazione della GdF va valutata con rigore***

di Angelo Ginex



La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n. 17504 depositata ieri 31 maggio**, si è pronunciata in tema di **prova nell'accertamento analitico-induttivo** ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) avente ad oggetto la **plusvalenza** realizzata con la vendita di una **licenza per taxi**.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica di un **avviso di accertamento** con cui l'Agenzia delle Entrate rideterminava il valore della **plusvalenza** realizzata da un contribuente con la **cessione** di una **licenza per taxi**. Detto **accertamento**, emesso **su base presuntiva** ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), veniva **impugnato** dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale, che, in **accoglimento parziale** del ricorso, **riduceva il valore accertato** della plusvalenza.

Tale pronuncia veniva impugnata con **ricorso in appello principale** dell'amministrazione finanziaria e atto di controdeduzioni e **appello incidentale** del contribuente. La Commissione tributaria regionale della Toscana, dopo aver **disposto d'ufficio** l'acquisizione di **informazioni alla Guardia di Finanza** circa il **costo medio** di una **licenza per taxi** nel Comune di Firenze nell'anno oggetto di accertamento, **accoglieva il gravame erariale**, respingendo quello incidentale del contribuente.

In particolare, il giudice di appello sosteneva che il **corrispettivo indicato** nell'atto di cessione **fosse contrario ad ogni logica di mercato** e che la **relazione della Guardia di Finanza** consentisse di ritenere **corretto il valore** della **plusvalenza** così come **rideterminato** nell'avviso di accertamento.

Per tale ragione, il contribuente proponeva **ricorso per cassazione** affidato a ben quattro motivi di doglianza. Tra gli altri, ai fini che qui interessano, egli lamentava la **violazione** dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), deducendo che la Commissione tributaria regionale

della Toscana aveva fondato la sua decisione sulla operatività di **presunzioni sfornite** del necessario carattere di **gravità, precisione e concordanza**.

A tal fine, il contribuente rilevava che il giudice di appello aveva fondato la sua decisione sulla **stima del valore medio** di una **licenza taxi come operata dalla Guardia di Finanza o da notizie giornalistiche**, quindi su **dati privi di scientificità e verificabilità** e non su un dato certo.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **fondato** tale motivo di ricorso sulla base dei **principi** che governano il **ricorso alla prova per presunzioni**, così come sanciti dalle **Sezioni Unite**, sin dalla **sentenza n. 9961/1996**.

Essa ha rammentato che la **prova per presunzioni** rappresenta uno strumento che permette al giudice di arrivare alla **conoscenza di un fatto**, la cui diretta dimostrazione non sia possibile, attraverso un **procedimento logico** che consente di **desumerlo da un fatto noto**; in tal senso, e quando si fa riferimento alle **presunzioni semplici**, è **sufficiente che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e in base a regole di esperienza** (cfr., Cass. n. 21403/2021; Cass. n. 1163/2020).

Ciò detto, i giudici di vertice hanno osservato che **la sentenza impugnata non consente di comprendere quali siano i fatti noti dai quali è stata desunta la fondatezza della pretesa erariale**, dal momento che ha escluso la rilevanza delle circostanze individuate dall'amministrazione; inoltre, la CTR della Toscana **ha attribuito rilievo a circostanze prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza**, compiendo un **generico riferimento ai dati emergenti dalla relazione della Guardia di Finanza**, che tuttavia **non è stata valutata con il dovuto rigore**, specie in considerazione del fatto che risulta **redatta con criteri puramente empirici**.

Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: *«In tema di imposte sui redditi, per la determinazione della **plusvalenza** realizzata con la **vendita** di una **licenza per taxi**, ove l'Ufficio si sia avvalso della **prova a mezzo di presunzioni semplici** ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 600/1973, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza degli **elementi assunti a fonte della presunzione e la rispondenza di questi ai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge e la sussistenza di un rapporto causale, nonché ad accertare che il fatto da provare sia desumibile da quello noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità e in base a regole di esperienza**».*

In conclusione, sulla base di quanto sopra, la sentenza è stata **cassata con rinvio** alla CTR della Toscana in diversa composizione, affinché si pronunci tenendo conto del principio indicato.